COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
Provincia di Padova

CAPITOLATO SPECIALE
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
***CIG* Z6932E3B9A**

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento da parte del Comune di San Giorgio in Bosco (PD), del servizio di brokeraggio assicurativo ad un idoneo soggetto aggiudicatario (di seguito denominato "Broker"), ai sensi del D.Lgs 209/2005 e s.m.i. e del regolamento ISVAP del 16.10.2006 n. 5 e s.m.i.

ART. 2 – DURATA

Il servizio avrà durata **triennale, con inizio dal 30.10.2021 e fino al 29.10.2024 o alla data** di affidamento se successiva.
Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'ente, fatta salva la possibilità di proroga tecnica, a semplice richiesta nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

ART. 3 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Broker si impegna a fornire al Comune di San Giorgio in Bosco (PD) supporto completo in materia assicurativa, specificando che relazioni, proposte, report e pareri, dovranno essere formulati per iscritto, (anche a mezzo e-mail o pec).
In particolare il Broker dovrà fornire le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva:

a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi e delle necessità assicurative dell'Ente, consistente in:
   - individuazione dei settori di rischio ai quali l'ente è esposto in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali ed alla protezione del patrimonio e delle persone, anche in conseguenza di obblighi di legge;
   - valutazione del livello di rischio cui l'ente è soggetto;
b) analisi e catalogazione delle polizze assicurative esistenti (vedi sommario delle polizze **allegato 1)** sia dal punto di vista del livello di copertura assicurativa, rispetto alle necessità assicurative verificate con l'analisi dei rischi, sia rispetto ad alcuni parametri significativi, quali compagnia assicuratrice, scadenza, rapporto premio/copertura;
c) presentazione di un progetto di copertura assicurativa complessiva, corredato della relativa stima economica, coerente con le reali necessità assicurative del Comune, anche sulla base dell'analisi dei sinistri, razionale dal punto di vista delle scadenze dei contratti e dei premi assicurativi;

d) assistenza tecnica nella definizione dei capitolati d'appalto dei contratti assicurativi in ottemperanza alle normative vigenti in materia, nella segnalazione delle compagnie d'assicurazione idonee a partecipare agli appalti;
e) gestione dell'intero portafoglio assicurativo, comprendente le polizze assicurative in essere alla data di affidamento del servizio oggetto della presente gara d'appalto e le altre eventuali che l'amministrazione riterrà di contrarre sulla base delle proposte formulate dal broker, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti, pagamento dei premi, segnalazione di eventuali adempimenti obbligatori previsti dalle polizze (ad esempio regolazione premi), segnalazioni tempestive di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni (ad esempio il recesso in caso di sinistro da parte della Compagnia di Assicurazione) ed ogni altra connessa attività di gestione successiva alla stipula;
f) gestione dei sinistri attivi ovvero quando il Comune si trova nella veste di danneggiato;
g) gestione dei sinistri passivi: trattazione per conto e nell'interesse del Comune di San Giorgio in Bosco delle pratiche relative ai sinistri occorsi durante il periodo contrattuale, nonché a quelli verificatisi in epoca precedente o pendenti alla data di conferimento dell'incarico. Assistenza nel contraddittorio con i periti delle Compagnie, per la definizione del risarcimento del sinistro. Costante monitoraggio su tutti i sinistri per evitare eventuali prescrizioni o decadenze. Proposte di interventi per diminuire la sinistrosità;
h) elaborazione di report **semestrale** sulla situazione dei sinistri, con informazioni dettagliate rispetto ai sinistri liquidati, riservati o dichiarati senza seguito;
i) azione di sollecito, nei confronti delle Compagnie nell'eventualità di inadempienze; nel caso di reiterate inottemperanze, supporto per l'adozione di provvedimenti dell'Amministrazione Comunale ai fini di segnalazioni alle competenti autorità di controllo;
j) elaborazione di un rapporto **annuale** sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie a breve e medio termine;
k) programmazione di un'attività di aggiornamento sull'evoluzione normativa e tecnica inerente l'attività assicurativa dell'ente;
l) rilascio di pareri, entro **5 giorni** lavorativi dalla richiesta dell'ente, in merito a coperture assicurative e garanzie fidejussorie e assicurative, da richiedere a terzi a garanzia delle responsabilità da questi derivanti, per l'affidamento di forniture di beni, servizi o lavori, e di concessioni;
m) **perizia di stima** ai fini assicurativi dei beni immobili di proprietà dell'ente, da effettuarsi annualmente da parte di un soggetto terzo qualificato, con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno di affidamento del servizio;
n) messa a disposizione di una piattaforma telematica per la gestione automatizzata via internet dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui l'ente possa accedere per tutte le informazioni di dettaglio delle polizze e dei sinistri.

Al fine di una più efficiente resa del servizio, il broker comunicherà formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l'ente, individuati nell'ambito della struttura organizzativa descritta in sede di offerta.

ART. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Busato Mara, Responsabile della 1^ Area – Servizi generali ed economico-finanziari del Comune di San Giorgio in Bosco.
In relazione all'importo contrattuale e alla natura delle prestazioni da effettuare, le verifiche ed i controlli e tutti gli altri compiti previsti dal D.Lgs. 50/2016, sull'esecuzione del contatto sono attribuiti al suddetto Responsabile.
Le sanzioni, le penali, nonché le altre misure e i provvedimenti inerenti il servizio di brokeraggio assicurativo, sono di norma assunti dal Responsabile del Procedimento.

ART. 5 - SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

Le polizze assicurative, stipulate dall'Amministrazione Comunale, in vigore al momento dell'indizione della presente procedura di gara sono elencate nell'**allegato 1** per un ammontare complessivo annuo di premi assicurativi lordi di euro 33.447,41.

ART. 6- GESTIONE DELLE POLIZZE E PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

L'espletamento del servizio non comporterà oneri diretti per l'Ente in quanto la prestazione del Broker sarà remunerata, secondo consolidata prassi di mercato, direttamente dalle sole compagnie assicuratrici, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei contratti assicurativi, entro i limiti indicati all'interno dell'offerta economica presentata in sede di gara.
L'ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle compagnie di assicurazione.
L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le modalità di calcolo dovranno sempre essere espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.
Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito delle gare relative.
Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di affidamento del servizio, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di San Giorgio in Bosco nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa. Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazione entro il termine indicato dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'avvenuta sospensione della garanzia assicurativa.
In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune di San Giorgio in Bosco e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker
L'importo dell'appalto per la durata di 3 (TRE) anni, è stimato in euro 9.384,15. Il suddetto valore è stato stimato applicando ai premi netti pagati nel 2020, la percentuale a base d'asta dell'8% per la polizza RC auto e del 12% per gli altri tipi di polizza.

ART. 7 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. la mancata attuazione anche parziale da parte della società di brokeraggio, del servizio autorizzato dall'ente.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art 1456 c.c. anche nel caso di mancato rispetto, nel corso di esecuzione dell'incarico, di quanto stabilito in materia di commissione, nonché nel caso in cui la proposta di copertura assicurativa sia ritenuta insoddisfacente o ancora il servizio non risponda alle necessità organizzative dell'ente.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di comunicazione in forma di lettera raccomandata A/R o PEC.
L'applicazione della risoluzione del contratto per inadempimento non pregiudica la messa in atto delle azioni di risarcimento per i danni subiti dall'ente.

ART. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA

Il Broker dovrà essere provvisto, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla Società, dalla persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. Le suddette coperture dovranno prevedere un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/=).
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Broker potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di San Giorgio in Bosco.
Copia della polizza o dell'appendice della polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la

periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto di servizio.

ART. 9 - PENALITÀ

La formale contestazione di inadempimenti contrattuali alla società di brokeraggio potrà comportare l'applicazione di penali, come di seguito specificato, salvo comprovate cause di forza maggiore che il broker dovrà specificare per iscritto.

Causa	Penale applicata
Mancata assistenza nella definizione dei capitolati d'appalto dei contratti nei termini richiesti formalmente dall'Ente.	Applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00.
Reiterati ritardi nella predisposizione della reportistica semestrale sulla situazione dei sinistri o ritardo nella predisposizione del report di oltre 30 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento.	Applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00.
Ritardi nella resa delle prestazione di cui all'art 3, in particolare la consegna della perizia di stima degli immobili comunali	Applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00.
Mancata apertura di un sinistro a seguito denuncia da parte dell'ente.	Applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00.

Alla terza contestazione per irregolarità del servizio, con applicazione di penale nel corso dello stesso anno solare, il Comune di San Giorgio in Bosco potrà procedere alla risoluzione del contratto con decorrenza immediata e senza alcuna pretesa da parte del Broker.

ART. 10 – INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Si rende noto quanto segue.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 mediante l'utilizzo di procedure informatiche per le finalità di cui al presente affidamento, come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e saranno comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, anche ai fini della verifica delle dichiarazioni rese.
Il titolare del Trattamento è il Comune di San Giorgio in Bosco.
DATA PROTECTION OFFICER (DPO) ai sensi dell'art. 37 GDPR -Regolamento UE 2016/679:
Società Studio Cavaggioni S.c.a r.l., P.I. 03594460234, con sede in San Bonifacio (VR), Via L. Pirandello, n. 3/N, tel. 045.6101835, E–mail: scarl@studiocavaggioni.it, pec: studiocavaggioniscarl@legalmail.it.
Riferimenti pubblicati sul sito web istituzionale:
https://www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/302
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile pro tempore del Comune di San Giorgio in Bosco.
Finalità del trattamento: i dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679.
Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione: informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge, e sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento selettivo e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla selezione stessa.
I dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: il Comune di San Giorgio in Bosco, non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. Diritti dell'interessato: in ogni momento, le ditte interessate potranno esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di accesso, con richiesta scritta inviata al Comune, all'indirizzo PEC sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, informiamo che i dati forniti per le finalità connesse alla procedura di gara, per la stipula e gestione del contratto, saranno oggetto di trattamento da parte dell'ente, in quanto titolare del trattamento, nel rispetto ed in conformità alle leggi vigenti e per le finalità connesse al procedimento.
Il Broker ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016.

ART. 11 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.
A tal fine si impegna a comunicare all'Ente il conto dedicato, anche in via non esclusiva e le generalità delle persone delegate ad effettuare le operazioni sullo stesso conto, fatto salvo l'obbligo di comunicare anche le successive variazioni.

ART. 12 – COLLAUDAZIONE DEI LAVORI

Data la particolare natura del servizio da eseguire, non può essere previsto un collaudo finale.
Saranno eseguiti durante il corso dello svolgimento del servizio incontri di controllo per accertare la buona esecuzione del medesimo e la sua rispondenza alle disposizioni impartite dal personale del Comune.
Potranno essere richiesti report riassuntivi dell'attività svolta o relativi a specifiche attività di brokeraggio.

VERIFICA DELLE CONFORMITÀ' DELL'ESECUZIONE attendere Milan

L'esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, secondo le disposizioni contenute agli articoli 312 e ss. del D.P.R. 207/2010.
La verifica di conformità è avviata dal Direttore dell'esecuzione del contratto entro la fine del servizio, salva la necessità di verifica in corso di esecuzione.
L'esito della verifica di conformità risulterà da apposito verbale, che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- le generalità degli intervenuti, che sottoscriveranno il verbale;
- sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare dall'Amministrazione e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.
Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alle modificazioni di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Amministrazione, dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.
L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori od omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.
Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura di appalto.

ART. 14 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di San Giorgio in Bosco si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker il quale è tenuto a rapportarsi, per conto dell'Amministrazione con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato di appalto, la percentuale di provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

ART. 15- RISCHI DI INTERFERENZE

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis, del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, non si procede alla redazione del Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. L'importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a zero.

ART. 16 - DISPOSIZIONI VARIE

E' vietata la cessione del servizio ad altra società, a pena la nullità del contratto.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del contratto, è competente il F**oro di Padova.**
Il progetto di copertura assicurativa rimarrà di proprietà dell'ente, che potrà a suo insindacabile giudizio scegliere se darvi esecuzione o meno, senza che dal Broker possano essere sollevate eccezioni di sorta.

ART. 17 - CONTRATTO D'APPALTO

Il contratto d'appalto tra il Comune di San Giorgio in Bosco ed il Broker aggiudicatario della gara verrà stipulato mediante scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentati delle parti, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. Le spese di bollo del contratto sono a carico del Broker aggiudicatario.
I seguenti documenti:

- il presente Capitolato Speciale;
- offerta tecnica ed economica presentata dal Broker aggiudicatario;

visti, conosciuti dalle parti e firmati per integrale accettazione, si intenderanno facenti parte del presente contratto anche se non materialmente allegati.

ART. 18 – SUBAPPALTO

Tenuto conto della natura della prestazione oggetto del presente capitolato, alla stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio ed alle caratteristiche professionali offerte dal Broker, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 4, lett a), del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto assoluto di ricorrere al subappalto ad eccezione delle attività di formazione del personale del Comune eventualmente offerte in sede di gara.
Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Allegato 1- sommario delle polizze assicurative dell'ente

Allegato 1 *Capitolato Speciale per lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo*

ELENCO COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

1. RC + ARD LIBRO MATRICOLA
2. INFORTUNI CUMULATIVA
3. ALL RISCK
4. TUTELA GIUDIZIARIA
5. TUTELA GIUDIZIARIA TUTELA LEGALE VEICOLI
6. RCT/RCO
7. RC PATRIMONIALE
8. ARD LIBRO MATRICOLA KASKO KILOMETRICA